



03905-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU

- Presidente -

Sent. n. sez. 850/2020

DONATELLA FERRANTI

UP - 11/11/2020

ALDO ESPOSITO

- Relatore -

R.G.N. 20551/2020

ALESSANDRO RANALDI

DANIELA DAWAN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

nato a

(omissis)

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. riguardo all'istanza di rinvio del procedimento inviata dall'avv. (omissis) si
rimette alla decisione della Corte, mentre conclude per l'inammissibilit  del ricorso.

~~udito il difensore~~

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 13 ottobre 2017, con cui (omissis) era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen. (capo A) e | (omissis) era stato condannato alla pena complessiva di anni due e mesi due di reclusione ed euro milleottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 624 bis e 625 cod. pen. (capi A, B, C, D, E, F, G e H) (in (omissis) in epoca anteriore e prossima al 17 aprile 2013).

2. Gli imputati, a mezzo del medesimo difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo che i reati dovevano essere ritenuti prescritti, essendo stati commessi in epoca anteriore al 17 aprile 2013 e in data comunque indicata solo in via approssimativa.

Con atto depositato in data 7 novembre 2020, il difensore dell'imputato chiede il rinvio dell'udienza ad altra data a causa della dichiarazione della Regione Piemonte – luogo di propria residenza – come "zona rossa" per l'emergenza Covid e della propria età di anni settantasette.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. In via preliminare, non avendo il difensore prospettato un'ipotesi di assoluto impedimento a comparire, l'istanza di rinvio della trattazione del procedimento va rigettata.

La richiesta di differimento dell'udienza, infatti, è basata su una serie di fattori quali l'emergenza Covid, la dichiarazione di "zona rossa" del proprio luogo di residenza e sull'età elevata.

La materia in esame forma specifico oggetto della disciplina del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (poi convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176), in tema di «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 La disposizione di cui all'art. 83 d.l. cit. in tema di giustizia contempla un'articolata disciplina finalizzata alla realizzazione di un contemperamento tra le esigenze contrapposte di garantire la speditezza del procedimento e di assicurare il cd. «distanziamento sociale» a fini di tutela di tutti i soggetti del processo.

Il comma terzo dell'art. 83 cit. regola espressamente ed analiticamente le tipologie di procedimenti da celebrare ugualmente (e le relative modalità) nonostante la situazione emergenziale e le materie per le quali è esclusa la trattazione.

Ne consegue che la dichiarazione di "zona rossa" della Regione di provenienza e l'età elevata non costituiscono fattori idonei a precludere al difensore la possibilità di presenziare in via assoluta all'udienza, per cui la richiesta di rinvio deve essere respinta.

3. L'unico motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati è basato su censure generiche e manifestamente infondate.

Va premesso che, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che, in base alle dichiarazioni delle persone offese, i reati risultavano essere stati commessi nel Comune di (omissis) nel marzo 2013 (di poco anteriore a quella genericamente indicata nel capo di imputazione e, cioè, "epoca anteriore e prossima al 17 aprile 2013").

Pertanto, alla data del 3 marzo 2020, di deliberazione della sentenza di appello, i reati non erano ancora prescritti, non essendo decorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen..

Al riguardo, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

Entrambi i ricorrenti, peraltro, non adducono nessun elemento a sostegno della tesi della realizzazione dei reati in epoca anteriore alla data indicata nella sentenza di primo grado.

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.



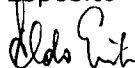
P. Q. M.

Rigetta l'istanza di rinvio del difensore avvocato (omissis) ; dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'11 novembre 2020.

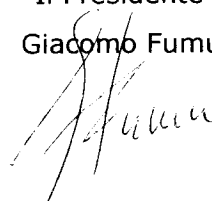
Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

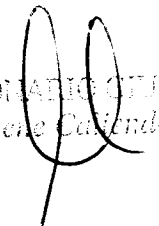
Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

  2 FEB. 2021
oggi, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO


Irene Caliendo